

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (artt. 2291-2312 c.c.)

È una società lucrativa, di persone, commerciale, priva di personalità giuridica e, quindi, con autonomia patrimoniale imperfetta (ma più accentuata di quella della società semplice), nella quale **tutti i soci** rispondono illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente delle obbligazioni sociali

ATTO COSTITUTIVO

È un contratto solenne: dev'essere redatto con scrittura privata autenticata o per atto pubblico perché la società possa essere **iscritta nel registro delle imprese**.

Qualora non vengano rispettate tali norme la società nasce comunque, ma come società irregolare, per la quale (rispetto ai terzi) valgono le norme della società semplice.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

È richiesta, salvo patto contrario, l'unanimità dei soci

CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO (artt. 2295)

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza dei soci
2. Ragione sociale (con il nome di almeno un socio e della indicazione SNC)
3. Soci amministratori e rappresentanti della società
4. Sede sociale
5. Oggetto sociale
6. Conferimenti (con valore attribuito) di ciascun socio
7. Prestazioni dei soci d'opera
8. Criteri di ripartizione degli utili e delle perdite
9. Durata della società

I CONFERIMENTI

- Beni in natura (in proprietà o in godimento)
- Danaro
- Crediti (garanzia pro solvendo)
- Lavoro (socio d'opera)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ

- **Illimitata** (il patto contrario **non è opponibile** ai terzi)
- **Solidale**
- **Sussidiaria** (onere della preventiva escussione da parte del creditore)

DEBITI PERSONALI DI UN SOCIO

I terzi creditori di un socio:

- non possono rifarsi sul patrimonio della società
- possono soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe distribuire al socio debitore
- non possono chiedere alla società la liquidazione della quota del socio debitore fino a quando la società è in vita
- possono far sequestrare i beni residui da restituire al socio in sede di liquidazione della società

DIVIETO DI CONCORRENZA PER I SOCI (art. 2301)

I soci non possono fare concorrenza alla SNC né come titolare di una ditta individuale, né come socio illimitatamente responsabile di una società di persone concorrente

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ (art. 2298)

Vengono normalmente designati con l'atto costitutivo (artt. 2295). Hanno i poteri e gli obblighi del mandatario e, di regola, la rappresentanza negoziale e processuale della società. Limiti a tale potere deve risultare dall'atto costitutivo o dalla procura.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - Viene deliberata dai soci ed eseguita:

- Tramite restituzione ai soci di parte dei conferimenti
- Liberazione dall'obbligo di effettuarli

In ipotesi di passività accumulate dalla società il capitale dovrà essere ridotto in misura pari alle perdite, o reintegrato tramite ulteriori conferimenti dei soci.

LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ (art.2308)

Per: Decorso del termine - Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo - Volontà di tutti i soci - Venir meno della pluralità dei soci (se non ricostituita entro 6 mesi) - Altre cause previste dall'atto costitutivo - Fallimento

LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ (art.2309)

Consiste nel trasformare in danaro liquido il patrimonio della società. I criteri vengono stabiliti dall'atto costitutivo o da accordi successivi. Se i soci non s'accordano viene nominato un liquidatore dal Presidente del Tribunale. In caso di fallimento si apre la liquidazione giudiziaria secondo le regole del diritto fallimentare

LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (art.2312)

I liquidatori devono presentare l'istanza di cancellazione presso il registro delle imprese